informata a

Proposta del piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, L. n. 3 del 27 gennaio 2012 - con relazione particolareggiata (allegato 1)

Nell'interesse della

elettivamente domiciliata in Cuneo, Via Carlo Emanuele III n. 25 presso lo studio dell'Avv. Antonio Dell'Aversana del foro di Cuneo (c.f. DLLNTN84H23B963Q e p.e.c. pol2sassta@pec.it), dal quale è rappresentata e difesa per delega posta a margine del presente atto (l'avvocato dichiara - ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c. - di voler ricevere avviso di eventuali comunicazioni di cancelleria al sequente numero di fax: 0171/1935979 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pol2sassta@pec.it),

premesso che

- versa in una situazione di sovraindebitamento, - la sig.ra come definita dall'art. 6 L. 3/2012 non potendo far fronte alle obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- per le qualità personali e professionali dell'istante, la stessa non è debitrice rientrante nelle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e pertanto non fallibile;
- l'esponente non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012 e dunque, non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo ovvero, revoca o cessazione del piano;
- non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;

comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento mediazione ivi previsto e benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ex art. 2, comma 7, D. L. 132/2014, delega a rappresentaria e difenderla nel presente procedimento ed In ogni successivo grado e fase, anche esecutiva, l'Avv. Antonio Dell'Aversana del foro di Cuneo conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre atti di sequestro e provvedimenti dl urgenza procedendo alla loro esecuzione ed esequendo tutti gli atti necessari a dare attuazione agli stessi; intimare atti di risoluzione e precetto; richiedere pignoramenti o successivi atti esecutivi, resistere ad eventuali opposizioni all'esecuzione e/o agli atti esecutivi; formulare domande anche di condanna e di manleva nei confronti di qualsiasi altra parte in causa: transigere, conciliare, riscuotere e trattenere somme e rilasciarne guletanza: rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la rinuncia: chiamare in causa terzi: proporre domande riconvenzionali, Conferisco, inoltre, al suddetto Avvocato il potere di nominare, le sostituire a sé e revocare altri 88 Avvocati od eleggere domicilio. Atti de da intendere qui soltanto 87 esemplificativamente e non se tassativamente indicati, cosicché in 18 di nominare, uessente dindizio ber il diale 927 diletto di Labblesentanza uel 200 di laboratorio di la compresenta conferita procura. conferita procura.
Elegge a tal fine domicilio presso lo go studio dell'Avv. Antonio 60 Dell'Aversana del foro di Cuneo, in 60 Cuneo, Via Carlo Emanuele III n. 25 Cuneo. Studio Gell'Avv. Antonio Dell'Aversana del foro di Cuneo, Na Carlo Emanuele III n. 25. Elichiara di essere stata informata in merito al trattamento del dati personali e rilascia II relativo sassenso previsto dal Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016
Cuneo, Il 24 dicembre 2019

Per autentica:
avv. Antonio Dell'Aversana

Per Antonio Dell'Aversana



- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- è volontà dell'istante instaurare un procedimento ex artt. 7 e seguenti della l. n. 3/2012;
- con istanza del 03/12/2018 l'esponente chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo la nomina di un professionista;
- con comunicazione del 5/12/2018 la dott.ssa veniva nominata quale gestore della crisi (doc. 2);
- successivamente con provvedimento del 6/06/2019 veniva incaricato il dott. (doc. 3).

Tutto ciò premesso

ha predisposto, in presenza della fattispecie di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, L. 3/2012, la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento con il supporto e la consulenza del dott.

il quale ha provveduto, altresì, alla verifica ed

all'attestazione del piano, nonché alla stesura della relazione particolareggiata, di cui si allega copia (cfr. doc. 1).

Al fine di una migliore valutazione della presente proposta, l'esponente, ritiene di esporre di seguito gli elementi rilevanti che l'hanno portata a formularla. Per maggiore chiarezza espositiva, si ritiene opportuno articolare il piano come segue:


Cause di indebitamento Pag. 3
Situazione debitoria Pag. 6
Atti del debitore impugnati dai creditori Pag. 7
Patrimonio e disponibilità del debitore Pag. 7
Composizione del nucleo familiare Pag. 7
Elenco Spese necessarie per il sostentamento Pag. 8



Disponibilità del debitore	Pag. 8
Proposta del piano del consumatore	Pag. 9
Conclusioni	Pag. 11
Allegati	Pag. 12

I) Cause indebitamento

I.a) Preliminarmente è bene chiarire come la maggior parte dei debiti siano imputabili alla della ricorrente, sig.ra della quale si provvide ad accettare l'eredità perché vi era un saldo attivo sul c/c di euro 7.000,00 e, de contro, si era totalmente all'oscuro delle posizioni debitorie pendenti in capo alla stessa, che, infatti, sono state notificate mesi dopo l'accettazione dell'eredità, momento in cui non era più possibile né una rinunzia, né un'accettazione beneficiata.



Tutto andava per il meglio fino al giorno 12/02/2012 allorquando l'allora marito della sig.ra comunicava che la casa coniugale, a lui solo intestata, sarebbe andata all'asta a causa dei debiti da questo maturati nella sua azienda

Dato ciò nel 2012 i coniugi si trasferirono con l'intero nucleo familiare presso l'abitazione di proprietà della allora detenuto dalla la la la quale, dopo un iniziale periodo di convivenza, si trasferì al piano superiore. Tale immobile venne acquistato grazie all'ausilio di un mutuo, le cui rate venivano pagate esclusivamente grazie alla pensione della

Dall'avvenuto pignoramento dell'immobile di proprietà del iniziò un deterioramento dei rapporti tra i coniugi che portò alla



cessazione dell'affectio coniugalis ed alla successiva separazione, ottenuta
grazie al ricorso giudiziale avanzato dalla
con la sentenza na del Tribunale di (doc.
4) la quale poneva a carico del padre l'obbligo di versare ogni mese la
somma di Euro 200,00 a titolo di mantenimento per i due figli, allora
minori.

Subita la separazione, il oltre a non versare mai alcunché di quanto ivi previsto, smise di pagare anche le rate del finanziamento acceso per l'acquisto di un camper, dove l'esponente risultava essere garante. Onde poter pagare tale debito e provvedere ai bisogni dei minori, la ottenuta giudizialmente la consegna del camper di sua proprietà, provvide a vendere il veicolo targato unitamente alla targata per complessivi Euro 32.500,00.

In quel periodo la risultava occupata presso l'attività della madre come coadiuvante dell'impresa familiare e percepiva un reddito pari al 49% di Euro 22.305,00 lordi nell'anno 2011 (doc. 5) ed Euro 10.113,00 nell'anno 2012 (doc. 6). Con l'apertura dei grandi centri di distribuzione l'attività familiare avente ad oggetto la vendita al pubblico di articoli di merceria ed intimo subì un grave decremento degli introiti, fino a costringere la a cederla nell'ottobre 2014.

Nelle more il oltre a non versare mai nulla di quanto previsto nella sentenza di separazione, non adempiva nemmeno ai giorni di visita dei minori ivi indicati, oltre a non corrispondere nulla delle spese extra – ordinarie che venivano, dunque, adempiute dalla

Dalla cessazione dell'attività, pur se sempre regolarmente iscritta al centro di collocamento di (doc. 7) la non trovò mai alcun lavoro fino al gennaio 2019 quando venne assunta da con una retribuzione netta pari ad Euro 420,00 (doc. 8). In tale periodo questa poté vivere grazie



all'esclusivo aiuto nonché a quanto residuo del ricavato della vendita dei due veicoli di cui sopra.

Ad aggravare ulteriormente una già precaria condizione, nel maggio 2017 venne riscontrato una mielofibrosi alla che, a seguito di un lungo calvario seguito interamente della ricorrente, figlia unica, decedette il privando, oltre che del proprio affetto, la dell'unica fonte di reddito familiare, tant'è che questa si vide costretta ad accettare l'eredità onde reperire la liquidità presente sui conti correnti, anche al fine di pagare le spese funerarie.

Deceduta la madre, la cui pensione era utilizzata per il pagamento del mutuo acceso con Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, la ricorrente non era più in grado di sostenere le rate del mutuo, come risulta anche dalla concessa moratoria (doc. 9).

A conclusione del proprio percorso personale con sentenza n.

Tribunale di la la ottenne il divorzio del alle medesime condizioni, sempre non adempiute, della separazione (doc. 10).

Con la seguente proposta, la consumatrice vuole recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la composizione della sua attuale posizione debitoria.

La prevede la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, così come la ratio della legge 3/2012 prevede per i soggetti sovraindebitati ed in richiamo anche all'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. "minimo vitale", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla sua famiglia.



II) <u>Situazione debitoria</u>

Dalla documentazione consegnata dalla consumatrice emerge la seguente posizione debitoria riassunta nel c.d. "elenco creditori" (doc.

11):

CREDITORI VS MARINETTI ILDE	PREDED.	PROPOSTA DI PAGAMENTO COMI DA PIANO DEL CONSUMATORE PREDED. PRIVILEG. CHIROGR.			FALCIDIA COME DA PIANO DEL CONSU- MATORE		
				PREDED.	PRIVILEG.	CHIROGR.	
CARMAGNOLA		-	277,00			23,24	91,61%
KRUK ITALIA SRL (EX MPS)			18.516,59			1.553,36	91,61%
(FIS NPL SPA (EX FINDOMESTIC)			46.506,31			3.901,41	91,61%
REGIONE PIEMONTE - TASSA AUTOMOBILISTICA			812,76			68,18	91,61%
COMUNE DI CARMAGNOLA (CRESET)			185,61	-		15,57	91,61%
BANCA CRS		65.055,80	-		47.817,91	1.446,09	26,50% IPOTEC. E 91,61% CHIROGR
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (INPS)			7.952,68			667,15	91,61%
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (C.C.I.A.A.)			213,74			17,93	91,61%
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (DIR. PROV.LE TORINO)			176,26			14,79	91,61%
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (CARMAGNOLA)			466,30			39,12	91,61%
PITAGORA			-			-	0%

TOTALE

65.055,80 75.107,25

- 47.817,91

7.746,83

CDECE DI CIUSTIZIA	505050	PP##155	Guno Co		DI PAGAMEN DEL CONSUI		FALCIDIA COME DA
SPESE DI GIUSTIZIA	PREDED.	PRIVILEG.	CHIROGR.	PREDED.	PRIVILEG.	CHIROGR.	PIANO DEL CONSU- MATORE
COMPENSO	7.295,60			7.295,60			0%
	9.620,86			9.620,86			0%
COMPENSO PERITO DELLA PROCEDURA	1.268,80			1.268,80			0%
FONDO RISCHI	1.500,00			1.500,00			0%

TOTALE SPESE DI GIUSTIZIA

19.685,26

- 19.685,26



Tali importi si sono ricavati dalle rispettive precisazioni dei crediti ricevute da parte dei creditori (doc. 12).

III) Atti del debitore impugnati dai creditori

Allo stato non risultano atti impugnati dai creditori.

IV) Patrimonio e disponibilità del debitore

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare della si compone di tre persone (doc. 13):

entrambi ancora studenti. Nel solo mese di dicembre 2019 la nonostante il proseguire degli studi, ha stipulato un contratto a chiamata del quale ad oggi non ha avuto alcuna retribuzione.

Il reddito della e è costituito unitamente dal proprio lavoro dipendente per Euro 420,00 mensili, nonché dall'estate 2019 dell'integrazione del reddito di cittadinanza che varia di mese in mese, per un totale complessivo della retribuzione, di circa Euro 900,00 / 1.000,00 mensili.

L'esponente, inoltre, beneficia di un assegno di mantenimento dei figli a carico dell'ex coniuge, di Euro 200,00 mensili che non vengono mai versati.

Elenco spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare, come da dichiarazione sottoscritta ammontano ad Euro 800,00 circa, anche in considerazione della necessità, prossimamente, di dover sostenere l'onere di un canone di locazione (**doc. 14**) e comprendono:

- affitto;
- Vitto,



- utenze (luce, acqua, gas...);
- abbigliamento e varie;
- manutenzione autovettura e trasporti;
- spese mediche;
- altro.

Disponibilità del debitore

L'intero nucleo familiare poggia esclusivamente sull'entrate della (comprensive dell'ausilio dato dal reddito di cittadinanza) e sull'aiuto che viene fornito dal compagno della stessa sig.

Elenco di tutti i beni del debitore

I beni di proprietà dell'istante (cfr. **doc. 11**), come risulta dalla visura catastale (**doc. 15**) e dalla visura P.R.A. (**doc. 16**) sono:

- <u>quota del 100% degli immobili siti in</u> facenti parte di un complesso residenziale plurifamiliare e riportati al catastato Fabbricati del suddetto Comune al:

- fl. cat. A/2, cl. 1, 5 vani, r.c. euro 206,58;
- fl. cat. C/6, cl. 2, 15 mq, r.c. Euro 17,82;
- <u>autovettura Citroen C3 tg</u> gravata da fermo amministrativo e pertanto non circolante.

La sig.ra Marinetti è altresì titolare del conto corrente presso Banca

Cassa di Risparmio di Savigliano n. (doc. 17)., e presso la

Banca di Cherasco n. (doc. 18), nonché del c/c n.

presso Banca Monte dei Paschi di Siena, oggi già chiuso ma

aperto nei cinque anni antecedenti la presente domanda (doc. 19).

Non dispone di altri beni mobili e mobili registrati o di crediti. Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.



V) Proposta del piano del consumatore

Onde consentire il massimo soddisfacimento dei creditori, ed a comprova della meritevolezza del comportamento della ha scelto di proporre il piano del consumatore al fine di poter soddisfare nella percentuale maggiore i creditori.

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi i percentuali differenti. In particolare il debitore propone il pagamento del 100% dei crediti privilegiati, usufruendo della possibilità offerta dall'art. 8 c. 4 L 3/12, ossia della moratoria, sino ad un massimo di un anno dall'omologa. Ed il pagamento del 8,39 % di quelli chirografari nonché del 73,50 del creditore ipotecario, come si evince dalla seguente tabella:

CREDITORI VS MARINETTI ILDE	PREDED.	PRIVILEG.	CHIROGR.	PROPOSTA DI PAGAMENTO COME DA PIANO DEL CONSUMATORE		FALCIDIA COME DA PIANO DEL CONSU- MATORE	
				PREDED.	PRIVILEG.	CHIROGR.	
CARMAGNOLA			277,00			23,24	91,61%
KRUK ITALIA SRL (EX MPS)			18.516,59			1.553,36	91,61%
IFIS NPL SPA (EX FINDOMESTIC)			46.506,31	_		3.901,41	91,61%
REGIONE PIEMONTE - TASSA AUTOMOBILISTICA			812,76			68,18	91,61%
COMUNE DI CARMAGNOLA (CRESET)			185,61			15,57	91,61%
BANCA CRS		65.055,80	-		47.817,91	1.446,09	26,50% IPOTEC. E 91,61% CHIROGR
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (INPS)			7.952,68			667,15	91,61%
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (C.C.I.A.A.)			213,74			17,93	91,61%
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (DIR. PROV.LE TORINO)			176,26			14,79	91,61%
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (CARMAGNOLA)			466,30			39,12	91,61%
PITAGORA			-			-	0%

TOTALE

- 65.055,80 75.107,25

- 47.817,91

7.746,83



CRECE DI CIVITATA	205050	PRIVILEG.	SUID OF D	PROPOSTA DI PAGAMENTO COME DA PIANO DEL CONSUMATORE			FALCIDIA COME DA
SPESE DI GIUSTIZIA			PREDED.	PRIVILEG.	CHIROGR.	PIANO DEL CONSU- MATORE	
COMPENSO	7.295,60			7.295,60			0%
COMPENSO	9.620,86			9.620,86			0%
COMPENSO PERITO DELLA PROCEDURA	1.268,80			1.268,80			0%
FONDO RISCHI	1.500,00			1.500,00			0%

TOTALE SPESE DI GIUSTIZIA 19.685,26

- 19.685,26

Al fine di quantificare le somme messe a disposizione dalla debitrice per la fattibilità del piano del consumatore occorre considerare che:

- le spese di procedura sono pari a euro 19.685,26, di cui euro 7.295,60 per compenso del Euro 9.620,86 compenso Euro 1.268,80 per il compenso del perito della procedura ed Euro 1.500,00 quale fondo rischi, eventualmente da ripartirsi tra i creditori laddove non necessario all'esito della procedura;
- l'unica garanzia che può offrire la consumatrice è l'immobile di Sua proprietà, valutato Euro 87.000,00 (docc.ti 20 e 21) per cui vi è già la proposta di acquisto irrevocabile avanzata dal sig.

 pari ad Euro 65.250,00 pari al 75 % del valore dell'immobile (doc. 22) somma ricavabile nella rara ipotesi di aggiudicazione al primo tentativo di esecuzione immobiliare, quietanzata nella misura del 10 % per un totale di Euro 6.525,00 a mezzo assegno circolare n.

 sotto la condizione sospensiva dell'omologa e dell'esecuzione della presente procedura (doc. 23), e che, pertanto, verranno consegnati nella disponibilità dei creditori solo effettivo realizzo della procedura;
- le spese occorrenti per il nucleo familiare del consumatore ammontano ad euro 800,00 circa mensili (come dettagliate sopra);



- il sig. si è reso disponibile a versare l'ulteriore somma di Euro 10.000,00 a titolo di nuova finanza, risorse ulteriori e non attribuibili in via coattiva ai creditori in caso di esecuzioni giudiziali, già depositate a titolo cauzionale a mezzo assegno circolare n.

sotto la condizione sospensiva dell'omologa e dell'esecuzione della presente procedura (**doc. 24**), e che, pertanto, verranno consegnati nella disponibilità dei creditori solo a seguito dell'effettiva esecuzione della procedura.

VI) Conclusioni

Il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo considerando anche il fatto che l'alternativa della liquidazione del patrimonio porterebbe solo alla soddisfazione parziale dell'unico creditore privilegiato ipotecario.

Invero la presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una situazione debitoria che la vuole fortemente onorare seppur in quota parte. La crisi finanziaria e sociale della consumatrice è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla Legge 3/2012 l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva.

In ultimo tale soluzione appare la migliore anche per i creditori che sarebbero garantiti nell'ottenere quanto presumibilmente ottenibile già in



sede di prima asta giudiziale (in un contesto storico ove mediamente l'aggiudicazione si ha al terzo tentativo di vendita) nonché una somma a titolo di nuova finanza che garantirebbe anche ai creditori chirografari una soddisfazione che, in caso di esecuzione, gli sarebbe certamente preclusa.

Inoltre, tale alternativa è da preferirsi anche alla liquidazione del patrimonio, infatti il piano del consumatore prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il parziale soddisfacimento del creditore ipotecario stimato intorno al 73,50 % circa e il parziale soddisfacimento dei creditori chirografari stimato all' 8,39 % circa.

De contro, la liquidazione del patrimonio - senza considerare le ulteriori spese di gestione della Procedura - prevederebbe il pagamento integrale dei crediti prededucibili e il parziale soddisfacimento del creditore ipotecario stimato intorno al 63,35 % circa; di fatto non residuerebbe attivo da destinare ai creditori privilegiati e ai creditori chirografari.

Con osservanza.

Si offrono in allegato:

doc. 1: relazione particolareggiata del anno a firma del dott.

e relativi allegati;

doc. 2: mail del

doc. 3: nomina di gestore della crisi del

doc. 4: sentenza n. Tribunale di

doc. 5: dichiarazione dei redditi ditta individuale relativa all'anno 2011;

doc. 6: dichiarazione dei redditi ditta individuale relativa all'anno 2012;

doc. 7: iscrizione Centro per l'Impiego;

doc. 8: contratto di lavoro sottoscritto;



doc. 9: moratoria Banca Cassa di Risparmio di Savigliano del
doc. 10: sentenza n. del del Tribunale di
doc. 11: autocertificazione sottoscritta dalla sig.ra
congruità dell'elenco dei crediti e dei debiti previsti nel sovra riportato
piano;
doc. 12: precisazioni del credito inviate dai creditori al dott.
doc. 13: autocertificazione sul proprio stato di
famiglia;
doc. 14: autocertificazione sull'ammontare delle
spese strettamente necessarie;
doc. 15: visure catastali relative all'immobile di proprietà
doc. 16: risultanze visura PRA per soggetto intestata
doc. 17: estratto conto relativo al rapporto intestato alla
presso Cassa di Risparmio di Savigliano;
doc. 18: estratto conto relativo al rapporto intestato alla
presso Banca di Cherasco;
doc. 19: estratto conto relativo al rapporto intestato alla
presso
doc. 20: perizia di parte a firma del geom.
doc. 21: perizia di congruità valore immobile a firma
doc. 22: proposta irrevocabile d'acquisto a firma sig.
doc. 23: assegno circolare dell'importo di Euro
intestato a PROCEDURA
SOVE ANIMO ERITA MENTO



doc. 24: assegno circolare dell'importo di Euro 10.000,00 n.

PROCEDURA SOVRANINDEBITAMENTO

doc. 25: autocertificazione sulla mancata
presentazione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.

Cuneo, lì 24 dicembre 2019

Sig.ra

Avv. Antonio Dell'Aversana

